
Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dei trasporti UFT
All'att. avv. Wilhelm Amacker
Sezione Diritto
3003 Berna

Procedura di consultazione federale inerente l'ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto

Gentili Signore,
egregi Signori,

innanzitutto facciamo esplicitamente riferimento alle osservazioni inoltrate dalla Conferenza delle Diretrici e dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di Giustizia e Polizia (CDDGP) lo scorso 12 novembre.

Per facilitare l'analisi delle risposte e per sottolineare l'importanza della normativa in oggetto per l'assetto della sicurezza interna dei Cantoni, confermiamo che queste sono interamente condivise e pertanto si rinvia a quel testo, aggiungendo comunque le seguenti precisazioni.

1.

Laddove la CDDGP sostiene che le perquisizioni debbano poter essere eseguite a margine di manifestazioni maggiori ("Grossanlässe") se l'interessato vi acconsente esplicitamente o almeno implicitamente (pt. 3), lo scrivente Consiglio ritiene invece che la perquisizione di sicurezza debba essere una competenza fondamentale di tutti gli organi di polizia e in ogni ambito della propria competenza. Pertanto deve essere chiaramente codificata la competenza coercitiva autonoma della Polizia dei trasporti (PT) anche nell'ambito delle perquisizioni di sicurezza, quando interviene per competenze proprie o quando motivi di sicurezza lo esigono. Trattandosi, in base alla nuova legge, di una polizia a tutti gli effetti, non è infatti ipotizzabile che le polizie cantonali debbano intervenire sempre e comunque in questi casi, mentre è assolutamente opportuno che esse procedano motu proprio.

2.

La CDDGP sostiene pure (pt. 5) l'introduzione di una norma che definisce lo scambio di dati (nuovo articolo concernente la "Datenverarbeitung"). Proposta importante, ma riteniamo opportuno prevedere una elencazione non esaustiva con l'inserimento del termine "insbesondere" ("... zur Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere folgende Daten ..."). Infatti, l'attività di controllo della Polizia dei trasporti può essere molto utile per le polizie cantonali anche al di fuori delle sue competenze originarie, per cui dev'essere possibile scambiare anche informazioni non direttamente attinenti ai compiti della PT. In caso, per esempio, di persone in fuga per aver commesso reati nel cantone o altrimenti da ricercare attivamente (minorenni fuggiti dal domicilio),

è opportuno che le polizie cantonali informino immediatamente la PT. Di per sé è competenza del cantone prevedere questa facoltà, ma dall'altra parte pure dev'esserci una norma che non esclude, implicitamente ed attraverso un'elencazione apparentemente esaustiva, le informazioni che possono essere trattate dalla PT.

Il cpv. 2 dell'art. 7 della LFSI dà delle indicazioni in questo senso, ma riteniamo incomprensibilmente limitativa e riduttiva la formulazione che richiede un "grave pericolo immediato". Pertanto è opportuno precisare meglio questa formulazione, indicandone l'interpretazione estensiva nell'ordinanza.

Contrariamente alla CDDGP, siamo dell'avviso che la consultazione dei dati RIPOL/SIS debba assolutamente essere di competenza anche della PT.

3.

Infine siamo del parere che una PT, così come voluta dal legislatore federale, debba a tutti gli effetti essere competente per garantire la sicurezza dei viaggiatori e delle infrastrutture (cfr. art. 2 LFSI). Riteniamo quindi che debba assolutamente essere regolata esplicitamente anche la competenza della PT di provvedere alle misure che s'impongono, p.es., in caso di allarmi bomba, segnatamente l'ordine di fermare treni ed evacuare treni e stazioni. Che sia la PT ad occuparsene è particolarmente indicato, visto che, per esempio, fermare un treno internazionale costa diverse migliaia di franchi al minuto, per cui si tratta senz'altro di una misura che dev'essere presa dalla polizia competente in materia di sicurezza dell'impresa interessata.

Se questa competenza non fosse meglio specificata, in caso effettivo si correrà il rischio di sovrapposizioni o, al contrario, di un vuoto di competenze, ciò che non può, ovviamente, essere accettato.

Va comunque anche specificato che dal momento che intervengono pure le polizie cantonali per motivi di sovrapposizione di competenze (in particolare territoriali) o per altre esigenze operative, la condotta delle operazioni passa alle rispettive polizie cantonali.

Ribadiamo ancora che per il resto rinviamo alla presa di posizione menzionata in ingresso.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Polizia cantonale, Residenza;
- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.